

COMUNICATO STAMPA

Tregua fiscale, l'Agenzia risponde ai quesiti degli operatori

Online la circolare con i nuovi chiarimenti sulle misure della Legge di Bilancio

Arrivano le risposte dell'Agenzia delle Entrate ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall'ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022). Con la [circolare](#) n. 6/E di oggi, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. In particolare, la circolare di oggi contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto "ravvedimento speciale" e sull'adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Irregolarità formali, sanabile l'invio tardivo delle e-fatture - La circolare chiarisce che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l'invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (Sdi) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell'imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l'omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell'imposta dovuta.

Il nuovo ravvedimento speciale - Il documento di prassi contiene chiarimenti anche sul "ravvedimento operoso speciale", introdotto sempre dalla Legge di Bilancio 2023, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Sull'argomento, in particolare, l'Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell'art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento - La legge di Bilancio ha inoltre previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Sull'argomento la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell'esito del controllo.

Roma, 20 marzo 2023

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Giorgione, 106– 00147 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it



INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

Ufficio Stampa

06.50545093

entrate.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

06.96668907 (da cellulare)

+39 06.96668933 (da estero)